

ASSEGNI CIRCOLARI

ASSEGNI CIRCOLARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 49 del TUB attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari e di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. È inoltre previsto che la Banca d'Italia determini la misura, la composizione e le modalità di versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire a fronte della circolazione degli assegni.

In relazione alla rilevanza dello strumento e all'esigenza di preservare la regolare circolazione degli assegni circolari, l'emissione di tali assegni è consentita alle banche che presentino assetti organizzativi adeguati; è inoltre previsto un requisito patrimoniale minimo.

L'emissione irregolare di assegni circolari è sanzionata ai sensi dell'art. 144 del TUB e può condurre alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Le presenti disposizioni fissano la misura della cauzione e ne definiscono composizione, regole di valutazione e modalità di versamento in coerenza con quanto previsto dal quadro di riferimento per le garanzie stanziabili a fronte delle operazioni di credito dell'Eurosistema.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 49, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili;
- art. 49, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia la determinazione della misura, della composizione e delle modalità per il versamento della cauzione che le banche sono tenute a costituire presso la stessa Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati al comma 1 del medesimo articolo;

e inoltre:

- dall'Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca Centrale Europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) e successive modifiche e integrazioni;
- dall'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) e successive modifiche e integrazioni.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*assegni circolari*", i titoli di credito all'ordine emessi da una banca a ciò autorizzata, per somme che siano presso di essa disponibili e pagabili a vista presso tutti i recapiti indicati dall'emittente, secondo quanto previsto dall'art. 82 e ss. del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736;
- "*cauzione*", il deposito vincolato a garanzia dell'emissione di assegni circolari costituito presso la Banca d'Italia;
- "*fondi propri*", l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia ed alle succursali in Italia di banche comunitarie.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili* (1) (art. 49 TUB; termine: 180 giorni).

(1) Ai sensi dell'art. 14, par. 1 e 2, del Regolamento UE n. 1024/2013 e dell'art. 75 del Regolamento UE n. 468/2014, l'istanza è rigettata direttamente dalla Banca d'Italia quando non sussistono le condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione (cfr. art. 16, co. 3 del presente regolamento).

SEZIONE II

ASSEGNI CIRCOLARI

1. Autorizzazione all'emissione

Possono essere autorizzate all'emissione di assegni circolari le banche in possesso dei seguenti requisiti:

- assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;
- fondi propri non inferiori a 25 milioni di euro.

L'autorizzazione all'emissione di assegni circolari è rilasciata o negata entro 180 giorni dal ricevimento da parte della Banca d'Italia della domanda (2).

Gli assegni assimilabili o equiparabili agli assegni circolari sono sottoposti alle medesime regole previste per gli assegni circolari.

2. Cauzione

La cauzione è costituita in titoli di debito in misura pari al 20% degli assegni in circolazione depositati presso la Banca d'Italia. Possono essere depositate come garanzia le attività negoziabili idonee a garantire le operazioni di credito dell'Eurosistema previste dall'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini della determinazione dell'idoneità delle garanzie conferite, della loro valutazione e dell'effettuazione dei relativi controlli, la Banca d'Italia applica i criteri fissati dal quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema per le attività idonee negoziabili come stabiliti dagli indirizzi (UE) 2015/510 e 2016/65 della Banca Centrale Europea e successive modifiche e integrazioni.

La determinazione dell'importo da garantire è effettuata con cadenza mensile.

Per il primo mese di emissione la cauzione è pari allo 0,1% della raccolta di depositi, con un massimo di 500.000 euro.

Nel caso di cauzione insufficiente, le banche provvedono all'integrazione delle garanzie entro la medesima giornata operativa di avvenuta ricezione della notifica di richiesta di integrazione da parte della Banca d'Italia.

3. Mandati di corrispondenza

Le banche autorizzate possono affidare l'emissione di assegni circolari a banche corrispondenti in qualità di rappresentanti della banca emittente. In tal caso, è rimessa all'autonomia negoziale delle parti la definizione delle modalità di gestione del rapporto fermo restando, ovviamente, il rispetto della disciplina in materia di assegni circolari.

(2) Cfr. [Elenco 1b](#) del [Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia](#), ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.